



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 861 del 08/11/2023

**Oggetto:** Approvazione Accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante per medici in formazione specialistica presso strutture extra rete formativa da parte della dottoressa Lara Torgano dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale con sede legale a Vercelli, presso le strutture dell'ASL VCO. Durata dall'08/01/2024 al 08/07/2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



REGIONE  
PIEMONTE

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funziario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

### **Premesso che,**

con mail del 31/10/2023, recepita al protocollo 68221/23 del 02/11/2023, il Dottor Alberto Sandre chiedeva la stipula di un accordo individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante per un medico in formazione specialistica presso le strutture extra rete formativa della Scuola di Medicina dell'Università del Piemonte Orientale con sede in Vercelli, Via Duomo,6

**Visto** l'accordo proposto dall'Università del Piemonte Orientale, che individua nella dottoressa Lara Torgano, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, il nominativo del medico specializzando;

**Visto** il Decreto Legislativo 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/Ce che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni e integrazioni";

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 04/02/2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il ministero della Salute n. 402 del 13/06/2017 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto interministeriale n. 68/2015";

**Considerato** che al fine di perfezionare la formazione, le Scuole di specializzazione possono avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali.

**Considerato** che il testo della convenzione proposto risulta conforme a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

sopra citati.

**Dato atto** che restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture dell'ASL VCO.

**Visti** gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

**Vista** la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

**Rilevato** pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

**Procede** ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, avente validità dal 08/01/2024 sino al 08/07/2024, così come risulta dall'allegato al presente atto.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la Convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante sostanziale (all. 1), con la scuola di Specializzazione Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università del Piemonte Orientale, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante della Dottoressa Lara Torgano avente validità dal 08/01/2024 al 08/07/2024.
- 2) Di dare atto che:
  - Restano a carico dell'Azienda le coperture assicurative per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione;
  - qualora la presenza e l'attività degli specializzandi contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 3) Di dare atto inoltre che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 4) Di porre a carico dello specializzando l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto dall'ASL VCO in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in ottemperanza alla normativa in vigore, in particolare il D. Lgs 81/2008; il Responsabile della SOC Recupero e Riabilitazione Funzionale, vigilerà sul rispetto di tali obblighi.
- 5) Di evidenziare che lo specializzando è vincolato al rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di riservatezza, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché al Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679, in ordine alla cui vigilanza è responsabile il Dirigente/Responsabile della struttura destinataria, che è tenuto a fornire le dovute istruzioni in merito.
- 6) Di dare mandato alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1999

## **ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE FORMATIVA**

**VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, per delega con D.R. repertorio n. 902 prot. n. 17882 del 6/7/2018;

e

L’Ente ASL VCO con sede in OMEGNA., P.IVA e C.F.00634880033 in persona della Dott.ssa Chiara Serpieri, nata a Napoli il 09/07/1959 in qualità di Direttore Generale/Legale Rappresentante di seguito denominato “Ente”;

### **1. Oggetto dell’accordo**

Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott.ssa LARA TORGANO presso la STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

### **2. Premesse**

La Struttura ospitante dichiara:

- di essere:
  - una struttura pubblica
  - una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il SSN
- di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura.

### **3. Dati medico specializzando**

Cognome e nome TORGANO LARA  
Codice fiscale TRGLRA93P47F952T  
Data e luogo di nascita 07/09/1993, Novara  
Residenza Via Keplero 3, Novara 28100  
Tel 3932662376 Email [20008871@studenti.uniupo.it](mailto:20008871@studenti.uniupo.it)  
Iscritta al TERZO anno della Scuola di Specializzazione in MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA  
Matricola: 20008871

### **4. Modalità svolgimento tirocinio**

Periodo di svolgimento dal 08/01/2024 al 08/07/2024  
U.O. RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE, responsabile dell'U.O. Dr.ssa SILVIA ROSSI  
Tutor di riferimento struttura ospitante Dr.ssa SILVIA ROSSI

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio

Il tirocinio si propone di sviluppare conoscenze, abilità e competenze in ambito riabilitativo ortopedico, traumatologico, reumatologico, neurologico, respiratorio, perineale, oncologico, relativamente alla fisioterapia interventistica (terapia con onde d'urto, terapia infiltrativa con guida ecografica, mesoterapia) e ai disturbi della comunicazione e della deglutizione. Le attività si svolgono presso le tre sedi della SOC RRF (Ospedale San Biagio di Domodossola, Ospedale Castelli di Verbania, Casa di Comunità della Salute di Omegna) in setting ambulatoriale, territoriale (domiciliare e presso le residenze), ospedaliero (consulenze in tutti i reparti di degenza, compreso Hospice).

### **5. Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione

### **6. Copertura assicurativa**

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999. Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico dello specializzando

## **7. Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza**

Le Parti, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione della presente convenzione e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalla stessa derivanti. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione della presente convenzione e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e il Codice Privacy D.lgs. 196/2003 aggiornato con il D.lgs 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della convenzione, per il tempo strettamente necessario e per le finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti. I dati personali che le Parti si scambiano in sede di stipula e accettazione della convenzione saranno trattati, da ciascuna di esse e vicendevolmente, in qualità di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuna Parte fornisce, in funzione del proprio oggetto sociale, una prestazione specifica o un ben identificato servizio che, assieme, rappresentano per il medesimo Interessato un unico beneficio. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare il trattamento a soggetti appositamente nominati ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

## **8. Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolge le stesse mansioni.

In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Alla struttura di sede, competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.



In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

## 9. Durata

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella del tirocinio.

## 10. Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma e timbro del Direttore della Scuola

.....

Firma e timbro del Legale Rappresentante della Struttura Ospitante

.....

